



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

PIANO DEL CONSUMATORE RG n. 11/2021

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIogliendo la riserva assunta all'udienza,

VISTO il ricorso contenente la proposta di piano del consumatore *ex art. 12 bis* legge n. 3/2012, depositato in data 12 novembre 2021 dal sig. Lorenzo Servillo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 5/01/1974, CF SRVLNZ74A05C129Z, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bonifacio;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi dott.ssa Rita Romano;

VISTE le integrazioni alla proposta di piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositate il 13 dicembre 2021, il 17 gennaio 2022, il 25 gennaio 2022 e l'11 luglio 2022, unitamente agli altri documenti richiesti dal giudice;

RILEVATO che sono stati ritualmente notificati la proposta di piano del consumatore e il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori;

RILEVATO che l'ultima modifica alla proposta depositata l'11 luglio 2022 prevede il pagamento di 91 rate mensili di € 311,00 e la 92ma rata di € 1.087,12 (per mero errore materiale sono state inserite due rate in più in favore del Comune di Terzigno, come confermato per le vie brevi dal gestore della crisi), mediante le quali si propone di effettuare: 1) il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ovvero del gestore della crisi dott.ssa Rita Romano per € 1.800,00 (oltre € 800,00 già corrisposti) e dell'avv. Massimo Bonifacio per € 520,00 mediante le prime 7 rate e una parte (€ 143,00) dell'ottava rata; 2) il pagamento integrale del credito vantato dal Comune di Terzigno di € 3.521,50 mediante 12 rate, di cui la prima (l'ottava rata) per € 168,00 (dovendosi destinare la somma di € 143,00 all'avv. Bonifacio, come detto), 10 rate di € 311,00 (dalla nona alla diciottesima) e l'ultima (la diciannovesima) di € 243,50; 3) il pagamento integrale del credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione di € 499,62 mediante 3 rate, di cui la prima (la diciannovesima) per € 67,50 (dovendosi destinare la somma di € 243,50 al Comune di Terzigno, come detto), una rata da € 311,00 e l'ultima (21^a) di € 121,12; 4) il pagamento al 50% del credito di € 46.092,00



vantato da MAIOR SPV Srl, cessionaria di IW Bank, che sarà soddisfatto per € 23.047,00 mediante 72 rate, di cui la prima (21^a) per € 189,88 (dovendosi destinare la somma di € 121,12 ad Agenzia delle Entrate, come detto), 70 rate (da n. 22 a n. 91) da € 311,00 e l'ultima (92^a) di € 1.087,12;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 29.388,12 (compresi i compensi del legale e del gestore della crisi, escluso l'acconto già versato di € 800,00); - che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito di circa € 750,00 netti mensili, oltre straordinario e mance, l'importo di € 350,00 derivante dall'impegno del garante sig. Alario Augusto, nato a San Giuseppe Vesuviano il 31/08/1947, CF LRAGST47M31H931X, titolare di pensione, suocero del ricorrente, nonché quanto ricevuto per ammortizzatori sociali (reddito di cittadinanza e assegno unico) e quanto il ricorrente dovrà ricevere in virtù dell'insinuazione al passivo del fallimento della società Villa Lina Srl; - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta da moglie e un figlio), sono di € 430,00 circa mensili;

CONSIDERATO che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la società FASMONT srl, il reddito da lavoro disponibile si è ridotto drasticamente e il ricorrente non è più riuscito a pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e nello stesso tempo a pagare le spese di mantenimento della famiglia, anche per l'assenza di altri beni nel patrimonio facilmente liquidabili, accumulando anche debiti nei confronti del Comune di Terzigno e di Agenzia delle Entrate;

RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012; c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 bis l. cit.;



RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 *bis*, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 *bis*, lett. d *ter*), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che ha assunto obbligazioni quando era perfettamente in grado di onorarle (nel 2003, quando è stato contratto il mutuo, il ricorrente percepiva un reddito annuale di circa 20.000,00 euro, come si desume dall'estratto contributivo) e poi non è riuscito ad adempierle nel 2015 dopo la cessazione del rapporto di lavoro con FASMONT Srl;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RILEVATO, in relazione a quanto disposto dall'art. 8. co. 4 l. 3/2012, che il creditore ipotecario MAIOR SPV Srl, rappresentato dal procuratore PRELIOS CREDIT SERVICING Spa, pur essendo stato invitato ad esprimere l'assenso o il dissenso al piano del consumatore (con l'avvertenza che il mancato dissenso equivale a consenso), non ha manifestato alcun dissenso al piano;

RITENUTO che il mancato dissenso (equivalente all'assenso) consenta di evitare l'alternativa tra la liquidazione del bene oggetto di ipoteca e il pagamento del creditore prelazionario entro un anno dall'omologazione, come previsto dalla citata norma;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (integrale sia pure con un riscadenziamento) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO in definitiva che il piano del consumatore presentato dal debitore possa essere omologato con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di nuove azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12 *ter* l. 3/2012;

PQM

OMOLOGA il piano del consumatore come modificato proposto dal ricorrente Servillo Lorenzo, sopra identificato;



DISPONE che il debitore istante effettui i pagamenti secondo il prospetto depositato l'11 luglio 2022, sintetizzata in parte motiva, ma con esclusione di due rate di euro 311 in favore del Comune di Terzigno frutto di errore materiale;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che il professionista attestatore, dott.ssa Rita Romano, quale gestore della crisi, vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE che il ricorso per il piano, la relazione particolareggiata, le integrazioni alla proposta di piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositate il 13 dicembre 202 e il 17 gennaio 2022, nonché il presente provvedimento siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola, a cura della cancelleria;

STABILISCE, in applicazione dell'art. 12 ter L. 3/2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuro se del caso) che dovrà effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia fatta comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio (per la quota rimanente, detratto l'anticipo) sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare *in primis* al professionista gestore della crisi e comunque sia accreditato su conto corrente bancario che verrà indicato dal gestore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012;



MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale (come indicato nel quinto punto del dispositivo) e per le comunicazioni alla parte istante e alla dott.ssa Rita Romano, che avranno cura di comunicare il presente provvedimento ai creditori e alla società datrice di lavoro.

Nola, li 5 novembre 2022

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

